



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA

SEZIONE 14

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------|--------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | AMODIO | ALBERTO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | ZAPPATORI | MAURIZIO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | TOZZI | GIANDOMENICO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2903/13
depositato il 03/05/2013

- avverso la sentenza n. 368/10/12
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA
proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 3

controparti:

difeso da:

difeso da:

difeso da:

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RCE20097200049221 CONCESSIONI GOVERN. 2007

SEZIONE

N° 14

REG.GENERALE

N° 2903/13

UDIENZA DEL

13/05/2014

ore 10:20

SENTENZA

N°

3583/14/14

PRONUNCIATA IL:

13/5/2014

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

28/5/2014

Il Segretario

[Signature]

fattispecie della disciplina prevista dall'art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972 (riguardante singole licenze), a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), che ha liberalizzato la fornitura dei servizi di telefonia mobile, sostituendo le precedenti licenze individuali con una autorizzazione generale, ottenibile con la comunicazione dell'intenzione di iniziare la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica (cioè mediante il silenzio assenso),

DIRITTO

L'art. 1 del DPR n. 641 del 1972 stabilisce che sono soggetti alle tasse sulle concessioni governative i provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencate nella Tariffa allegata al medesimo.

L'art. 21 del predetto DPR prevede tale tassa per la licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione.

L'art. 318 del DPR n. 156 del 1973 prevedeva che presso ogni singola stazione elettrica, di cui sia stato concesso l'esercizio, doveva essere conservata l'apposita licenza.

L'art. 218 del decreto legislativo n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), che ha liberalizzato il settore delle comunicazioni, ha abrogato l'art. 318 del DPR n. 56 del 1973, ma nel contempo con l'art. 160 ha reiterato il contenuto del citato art. 318, stabilendo che presso ogni singola stazione radioelettrica, per la quale sia stata conseguita l'autorizzazione generale all'esercizio, deve essere conservata l'apposita licenza rilasciata dal Ministero e per le

stazioni riceventi del servizio di radiodiffusione il titolo di abbonamento tiene luogo della licenza.

Quindi il codice delle comunicazioni elettroniche, pur liberalizzando il settore, ha mantenuto il regime autorizzatorio, prevedendo comunque un'autorizzazione generale e sostituendo la licenza di stazione radio con il contratto di abbonamento con il gestore del servizio radiomobile. Rimane, quindi, in vigore la tassa di concessione governativa, nella fattispecie in esame.

Tale interpretazione, sostenuta dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 9/E del 18.1.2012, è stata di recente confermata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 23052 del 14.12.2012.

Infine va affermato l'obbligo dell'utente di pagare la tassa contestualmente al pagamento della bolletta e nello stesso termine della medesima, poiché il sopracitato art. 21 della Tariffa fissa il pagamento del tributo congiuntamente al canone di abbonamento, con riferimento al numero dei mesi di utenza considerati in ciascuna bolletta.

PQM

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglie l'appello dell'Agenzia delle entrate avverso la sentenza 368/10/12 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma.


Le spese di giudizio sono compensate.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 13 maggio 2014.

IL RELATORE



IL PRESIDENTE



www.commercialistatelematico.com